

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE N. 275 DEL 14.06.2017

OGGETTO: Mobilità personale ESA CRI di cui all'art.6, comma 7, D. Lgs 178 del 28 settembre 2012 - Regione VALLE D'AOSTA.

IL CAPO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n°. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, così come modificato ed integrato dalla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 la Croce Rossa Italiana ha assunto la denominazione di Ente Strumentale e lo stesso, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata al funzionamento dell'Ente stesso e all'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo;

VISTO l'art. 8 comma 2 del D.Lgs 178/12 che prevede la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente dal 1° gennaio 2018;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2015, con la quale il Ministro della Salute ha nominato Amministratore dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. C), del D.Lgs 28 settembre 2012 n. 178 e s.m.i., la dott.ssa Patrizia Ravaioli a decorrere dal 1° gennaio 2016;

VISTA la Determinazione n. 62 del 30/09/2016 con la quale l'Amministratore dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha nominato la Dott.ssa Elisabetta Paccapelo Capo Dipartimento Risorse Umane;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° giugno 2016, concernente l'adozione dello statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21;

VISTA la delibera n. 61 del 09/09/2016 del Comitato dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato dal Ministero della Salute con la nota DGVEEC n. 20603 del 22/09/2016;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 7 del D.Lgs n.178/12 così come modificato dall'art. 1 comma 397, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, che nello specifico dispone "Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni.

Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto”;

VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” adottato in attuazione dell’art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2015, n. 227;

VISTA l’informativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 0067547 del 19/12/2016, in atti prot. 0059241 del 20.12.2016, avente ad oggetto “Assunzione con procedure di mobilità presso gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall’Associazione italiana della Croce Rossa con funzioni di autista–soccorritore (art. 6 comma 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)”, con la quale venivano richiamate le Regioni che hanno accettato il trasferimento del personale a far data 01/07/2017;

TENUTO CONTO che nella seduta del 22 dicembre 2016 la Conferenza Stato – Regioni, in atti prot. n. 0059918 del 23/12/2016, ha preso atto della suddetta informativa;

VISTA la nota prot. 0015266 del 10.05.2017 del Dipartimento Risorse Umane ESaCRI con la quale si trasmetteva alla Regione Autonoma Valle d’Aosta la documentazione di cui sopra dando contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento per la stabilizzazione presso l’Ente Strumentale del Sig. Michael Munari, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 7 del D.Lgs. n. 178/2012 per la figura di autista soccorritore;

VISTA la nota prot. 0016614 del 23.05.2017 del Dipartimento Risorse Umane, con la quale si trasmette il prospetto illustrativo del calcolo dei fondi da trasferire alla Regione Valle d’Aosta, elaborato secondo quanto stabilito dall’accordo siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, per il personale ESaCRI con funzioni di autista – soccorritore da trasferire in mobilità ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.Lgs 178/2012 presso la Regione Valle d’Aosta con decorrenza 1.07.2017;

VISTA la nota prot. 0017928 del 24.05.2017, in atti prot. 0016756 del 24.05.2017, con la quale la Regione Autonoma Valle d’Aosta rappresenta che il fabbisogno effettivo delle risorse finanziarie necessarie per sostenere la retribuzione del personale interessato alla mobilità di cui sopra risulta superiore alla somma indicata nella citata nota prot. 0016614 del 23.05.2017;

VISTA la nota prot. 0017301 del 29.05.2017 del Dipartimento Risorse Umane con la quale si conferma che l’ESaCRI può rinunciare, esclusivamente, alla quota di finanziamento ricevuta e corrispondente al costo del personale calcolato secondo le metodologie concordate negli incontri tecnici presso il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmettendo, nel contempo, il nuovo prospetto indicante le risorse da trasferire alla Regione Valle d’Aosta per la mobilità di cui trattasi comprensivo dell’indennità di bilinguismo ed il provvedimento di stabilizzazione del Sig. Michael Munari;



VISTA la nota prot. 0019376 del 7.06.2017, in atti prot. 0018454 del 7.06.2017, con la quale l'Assessorato alla Sanità della Regione Valle d'Aosta chiede chiarimenti in ordine al contratto condizionale individuale di lavoro a tempo indeterminato del Sig. Michael Munari;

VISTA la nota prot. 0018456 del 7.06.2017 con la quale il Dipartimento Risorse Umane ha chiesto alla Regione Valle d'Aosta di confermare l'intenzione di aderire alla procedura di mobilità per il trasferimento del Sig. Michael Munari ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Dlgs 178/2012, con decorrenza 1.07.2017;

VISTA la nota prot. 0019522 dell'8.06.2017, con la quale l'Assessorato alla Sanità della Regione Valle d'Aosta, in riscontro alla citata nota prot. 0018456, ha comunicato che autorizzerà, con proprio apposito provvedimento, l'Azienda USL della Valle d'Aosta ad assumere in mobilità, con contratto di lavoro "condizionale" decorrente dal 1° luglio 2017, l'autista soccorritore Sig. Michael Munari;

TENUTO CONTO che il Comitato dell'ESaCRI delibererà a breve gli importi da comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi al secondo semestre 2017, per il trasferimento delle risorse afferenti le unità in mobilità di cui trattasi;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa che qui s'intende integralmente riportato,

Di trasferire in mobilità con decorrenza dal 01/07/2017, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs 178 del 28 settembre 2012, il sotto indicato personale dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, fatta salva diversa destinazione agli Enti afferenti che la stessa comunicherà e di cui si prenderà successivamente atto:

N.	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Posizione
1	MNRMHL85T17A326D	MUNARI	Michael	17.12.1985	A2

Gli Uffici competenti potranno in essere gli atti conseguenti il presente provvedimento.

Il Capo Dipartimento Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta PACCAPELO



La Determinazione è conforme al DPR 97 del 27.02.2003.

L'atto amministrativo non comporta oneri

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Informatica prende atto
Dott. Claudio Malvasi

